

vedersi con legge a che i permessi di caccia sian compresi in quelli di porto d'armi, e vengano concessi a vita mediante il pagamento di lire 50, oltre a quello di lire 2 annue per il visto da apporsi annualmente su tali permessi dall'intendente della provincia, disponendo nello stesso tempo che sarà di lire 100 la tassa ed il visto annuo di lire 5 pei permessi di caccia colle reti, vischio ecc., e che non vi sarà più d'ora in poi distinzione tra i fondi chiusi e non chiusi.

5121. Nove consiglieri comunali di Varallo, già firmati alla petizione n° 2464, rappresentano che nella tornata straordinaria del 18 corrente mese si passò sulla detta petizione all'ordine del giorno per la considerazione che essi non si erano rivolti al Ministero. Ora, nel far presente alla Camera che essi non tralasciarono di ricorrere al Ministero da più di due mesi, senza che mai le loro domande abbiano avuto alcun seguito, chiedono che, non sussistendo il motivo determinante di quella deliberazione, vengano sulla loro petizione emessi senz'altro gli opportuni provvedimenti.

5122. Il Consiglio comunale di Roccavione (provincia di Cuneo) fa istanza che s'inviti il Ministero a presentare al più presto un nuovo regolamento forestale, e intanto suggerisce fin d'ora un articolo riguardante il governo dei castagneti.

5123. Bessi Gian Francesco, serviente nella giudicatura mandamentale di Nizza entro le mura, narrando di essere stato privato nel 1848 dell'annuo stipendio di lire 100 che la città di Nizza gli corrispondeva a tenore dell'articolo 12 del regio editto 27 ottobre 1815, e quindi di non essersi fatto ragione alle sue istanze, nè a quelle de'suoi colleghi, al riguardo, coll'assegnarsi loro solo lire 50 annue, chiede promuoversi presso il Ministero dell'interno e presso quello del guardasigilli, le provvidenze opportune onde venga al medesimo per ora corrisposto un conveniente assegnamento alla città di Nizza, e siagli fissata per l'avvenire l'annua retribuzione che debbono pagare i comuni dei mandamenti ai servienti mandamentali.

5124. Savio Carlo, di Chieri, già cannoniere provinciale della prima battaglia, nel rassegnare un certificato del chirurgo dell'ospedale ove fu curato, attestante che una ferita che ha riportata nell'ultima guerra lo rese inabile al lavoro, chiede farsi luogo alla domanda contenuta in precedente sua petizione segnata col n° 2514, ancora da riferirsi.

(Si incomincia l'appello nominale, che viene interrotto stante l'arrivo di molti deputati.)

**PRESIDENTE.** La Camera essendo ora in numero, metto ai voti l'approvazione del processo verbale.

(La Camera approva.)

#### RELAZIONE SUL BILANCIO DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO PER L'ESERCIZIO 1850.

**PRESIDENTE.** Se vi sono relatori che abbiano relazioni in pronto, ne diano comunicazione alla Camera.

**ELENA, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la seguente relazione sul bilancio attivo e passivo del Ministero di agricoltura e commercio per l'esercizio del 1850. (Vedi vol. Documenti, pag. 122.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione verrà stampata e distribuita secondo è prescritto dal regolamento.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE SULLA TASSA DI BOLLO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla legge del bollo.

**FARA-FORNI.** Mi permetto di far presente all'onorevole signor presidente che effettivamente non fu messo ai voti nella tornata del 25 corrente il mio emendamento presentato in via subordinata.

Io ne faceva osservazione in quella tornata, e reclamava, prima che si mettesse ai voti l'articolo vigesimoprimo della legge, acciò si mettesse ai voti quel mio emendamento; ma essendomi stato detto che era già votato, io mi tacqui per prudenza, sebben non convinto del fatto.

Aspettava a convincermene alla lettura del relativo processo verbale, ed ancor più con alla mano il rendiconto della Camera della *Gazzetta Piemontese*. Ora non avendo sentito farne cenno nel processo verbale, nè visto riferito votato quell'emendamento nel citato rendiconto del foglio ufficiale, faccio istanza perchè sia ora messo ai voti.

Non è che io mi lusinghi troppo sull'esito di questa votazione; ma desidero solo, in ogni contrario evento, dimostrare ai miei compaesani che almeno con tutte le forme e tutte le solennità vennero sepolte le loro franchigie in questa Assemblea, e loro non rimane più che la via dei tribunali per misurare i loro diritti.

**PRESIDENTE.** L'emendamento cui accenna il signor deputato Fara-Forni era così concepito:

« Il Governo è autorizzato a riconoscere ed assegnare ai comuni della Riviera d'Orta, Gozzano, Sorisio e Pieve una congrua indennità proporzionata alle esenzioni loro spettanti, e che vengono soppresse colla presente legge. »

Faccio osservare alla Camera che due emendamenti erano stati proposti, uno dai deputati Cavalli e Bianchieri, l'altro del deputato Botta, a un dipresso dello stesso tenore.

Questi due emendamenti erano stati respinti a grande maggioranza dalla Camera; si poteva ritenere che fosse compresa in questa reiezione anche quello del deputato Fara-Forni che riguarda soltanto la Riviera d'Orta, mentre quelli dei deputati Bianchetti e Botta erano generali, e comprendevano la Valsesia e l'Ossola. Ora, tornar a votare sopra quest'articolo, che l'onorevole Fara-Forni ha proposto, riguardandolo come facente parte dell'articolo 19, non è più possibile, perchè quell'articolo fu votato in modo definitivo, e perchè inoltre gli venne aggiunto un articolo addizionale, il quale comprende pure le corporazioni ed amministrazioni indicate nel precedente articolo, e che sono soggette al diritto del bollo; formare adunque un articolo sopra le provincie di quelle riviere sarebbe un intercalare una questione coll'altra. Tuttavia, se la Camera lo crede, ed ove il signor Fara-Forni vi acconsenta, potrà essere preso in considerazione questo suo articolo dopo la votazione dell'articolo 22, dove si stabilisce che siano pubblicate nelle provincie e nei comuni dello Stato le leggi riguardanti il bollo.

Io aprirò dunque la discussione sull'articolo 22, e votato quest'articolo porrò ai voti l'altro del deputato Fara-Forni.

L'articolo 22 è così concepito:

« Nelle provincie e comuni dello Stato, dove non erano in vigore le leggi sul bollo, saranno pubblicate in un colla presente legge anche le seguenti:

- Regio editto 5 marzo 1836;
- Manifesto camerale 31 maggio 1836;
- Regie lettere patenti 23 aprile 1839;